

Pubblicato il 05/07/2019

N.00785 ~~2019~~ REG.PROV.CAU.
N. 01319/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1319 del 2019, proposto da

Ditta Milone Domenica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Maria Bisignani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Olmina Snc di Ippolito Calogero e C., Architetture S.r.l.s, L'Angolo del Gusto di Arnone Massimo e Palumbo Calogero Snc non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive nell'ambito dell'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento del 15 ottobre 2018, numero 1771/3S, - notificato a mezzo pec il

31/10/2018 - con il quale è stato approvato il “Quinto elenco parziale delle istanze non ammissibili”

- della nota del Dirigente del Servizio 3S/Artigianato del 31/10/2018, numero di protocollo 59684 del 24/10/2018- ricevuta a mezzo pec il 31/10/2018 – con cui è stato notificato il citato decreto;

- del decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato delle Attività Produttive del 15 ottobre 2018, numero 1770;

- della nota del Dirigente del Servizio 3S/Artigianato del 31 agosto 2018, notificata a mezzo pec il 3 settembre 2018, numero 47496 di protocollo;

- del verbale – non conosciuto – con il quale la domanda della ricorrente è stata dichiarata non ammissibile in ragione della assenza della “...situazione economica e patrimoniale...”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia - Assessorato delle Attività Produttive;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che ad una cognizione sommaria, propria della fase cautelare, il ricorso appare assistito da significativi elementi di fondatezza, alla luce di quanto affermato da questa Sezione nell'ordinanza n. 704/2019, resa in fattispecie analoga, e che sussiste il pericolo di un danno grave ed irreparabile alla luce della dedotta impossibilità di accedere al bene della vita.

Ritenuto, inoltre, che alla luce dell'elevato numero dei soggetti controinteressati sussistono i presupposti per autorizzare sin d'ora l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei suddetti soggetti mediante notifica del ricorso per pubblici proclami, disponendo, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenga mediante pubblicazione, per 30 giorni, sul sito web ufficiale dell' Assessorato delle Attività Produttive, nello specifico portale dedicato alla procedura per cui è causa, da effettuarsi entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima ordinanza e di un sunto del ricorso; b) l'indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi dell'elenco definitivo imprese ammissibili; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile; con ulteriore onere altresì di darne documentata prova entro l'ulteriore termine di giorni 10 mediante deposito presso la Segreteria della Sezione secondo la procedura del P.A.T.;

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta l'integrazione del contraddittorio, con le modalità sopra specificate;
- va accolta l'istanza cautelare proposta, con conseguente sospensione degli atti impugnati nella parte in cui – tra le imprese escluse – viene compresa la ditta ricorrente;
- che va fissata per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 2 luglio 2020, con regolazione al definitivo delle spese della fase cautelare, in ragione della necessaria unitarietà della relativa valutazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe indicato e per l'effetto sospende l'efficacia degli atti impugnati.

Dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in

motivazione.

Fissa per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 2 luglio 2020.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Aurora Lento, Consigliere

L'ESTENSORE
Giovanni Tulumello

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO